

Deliberazione della Giunta Regionale 30 ottobre 2023, n. 4-7604

**Legge Regionale 10/02/2009, n. 4, art. 11. Regolamento n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i., art. 11. D.G.R. n. 27-3480/2016 - Piano Forestale Aziendale delle proprietà del Comune di Bruzolo 2023-2038. Approvazione.**



Seduta N° 402

Adunanza 30 OTTOBRE 2023

Il giorno 30 del mese di ottobre duemilaventitre alle ore 09:45 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Elena CHIORINO - Andrea TRONZANO

**DGR 4-7604/2023/XI**

**OGGETTO:**

Legge Regionale 10/02/2009, n. 4, art. 11. Regolamento n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i., art. 11. D.G.R. n. 27-3480/2016 - Piano Forestale Aziendale delle proprietà del Comune di Bruzolo 2023-2038. Approvazione.

A relazione di: Carosso

Premesso che:

1) il D.lgs. n. 34 del 3 aprile 2018 (Testo unico in materie di foreste e filiere forestali) all'art. 6, comma 6 indica che le Regioni, in attuazione dei Programmi forestali regionali di cui al comma 2 e coordinatamente con i piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3, ove esistenti, promuovono, per le proprietà pubbliche e private, la redazione di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziale di livello locale, quali strumenti indispensabili a garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva delle risorse forestali;

2) la l.r. 10 febbraio 2009, n. 4, così come modificata da ultimo dalla l.r. 3 del 9 marzo 2023 di riordino dell'ordinamento regionale, al fine di realizzare una razionale gestione del patrimonio forestale che tenga conto dei diversi aspetti ambientali connessi alla presenza del bosco sul territorio, prevede:

- all'art. 9, la definizione di un quadro strategico e strutturale all'interno del quale sono individuati gli obiettivi e le strategie da perseguire dato dal Programma Forestale Regionale, precedentemente denominato Piano Forestale Regionale,
- all'art. 11, la programmazione e la gestione degli interventi selvicolturali attraverso lo strumento del Piano di Gestione Forestale (PGF) o strumenti equivalenti, precedentemente denominato Piano Forestale Aziendale (PFA), entrambi da approvarsi da parte della Giunta Regionale,
- all'art. 20, comma 1, lettera a) il divieto di conversione a ceduo dei boschi governati a fustaia, dei

boschi a governo misto, dei boschi cedui avviati a fustaia e di quelli con età superiore ai quarant'anni;

3) l'art. 45 della sopra citata l.r. 3 del 9 marzo 2023 prevede che, fino all'approvazione del provvedimento che definisce le indicazioni tecnico-metodologiche per l'elaborazione, l'attuazione e la verifica dei PGF e degli strumenti equivalenti di cui all'art. 8, co. 3 della l.r. 4/2009, per la redazione del Piano di Gestione Forestale si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, co. 2 della l.r. 4/2009 nel testo vigente fino all'entrata in vigore della l.r. 3/2023 stessa.

4) il Regolamento n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i. (di seguito Regolamento forestale) indica:

- A. al Titolo I, art. 2 i casi nei quali l'esecuzione degli interventi selvicolturali possono derogare a quanto previsto dal Regolamento stesso. Tra questi il comma 2 lettera a) esplicita gli interventi previsti all'interno dei piani forestali aziendali,
- B. al Titolo II, capo I le procedure per la realizzazione degli interventi selvicolturali,
- C. al Titolo II, capo II, art. 11, le procedure e le competenze per l'approvazione dei PFA,
- D. al Titolo III le norme per la gestione dei boschi piemontesi. L'art. 20, in coerenza con l'art. 20, comma 1, lettera a) della LR 4/2009, vieta la conversione a ceduo dei boschi governati a fustaia, dei boschi a governo misto, dei boschi cedui avviati a fustaia e di quelli con età superiore ai 40 anni,
- E. al Titolo V le norme per la gestione del pascolo;

5) la D.G.R. n. 27-3480 del 13 giugno 2016 approva le indicazioni tecnico-metodologiche per la redazione dei PFA in attuazione dell'articolo 11 comma 2 della L.r. 4/2009;

6) la D.G.R. n. 8-4583 del 23 gennaio 2017 approva il Piano Forestale Regionale (PFR) 2017-2027 ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 4/2009. Il PFR ha tra i suoi obiettivi la facilitazione della programmazione economica attraverso la diffusione della pianificazione forestale aziendale.

Dato atto che non è stato ancora assunto il provvedimento che definisce le indicazioni tecnico-metodologiche per l'elaborazione, l'attuazione e la verifica dei PGF e pertanto per la redazione del Piano di Gestione Forestale si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, co. 2 della l.r. 4/2009 nel testo vigente fino all'entrata in vigore della l.r. 3/2023;

Richiamato il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" che, all'art. 6, comma 4, lett. c-bis), esclude dal campo di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica "i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovrazionale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni".

Tenuto conto che l'art. 42 (Attribuzioni dei Consigli) del **D.lgs. n. 267/2000** (Testo unico Enti locali) al comma 2, lettera b indica tra le competenze del Consiglio comunale l'assunzione degli atti relativi a piani territoriali ed urbanistici e ai programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione.

Dato atto, come da istruttoria effettuata dal Settore Foreste della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, che:

1) il Comune di Bruzolo, con nota prot. ricevimento n. 6584 del 22 gennaio 2020, ha trasmesso la proposta di Piano Forestale Aziendale delle sue proprietà forestali per richiederne l'approvazione da parte della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 11 del Regolamento forestale. La proposta, come da documentazione agli atti del Settore Foreste della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, risulta composta da:

01 – Relazione di Piano,

- 02 – Descrizione particellare,
- 03 – Registro degli interventi e degli eventi,
- 04 – Carta forestale, in scala 1:10.000,
- 05 – Carta dei tipi strutturali, in scala 1:10.000,
- 06 – Carta delle compartimentazioni, in scala 1:10.000,
- 07 – Carta degli interventi, provvigione e ripresa, in scala 1:10.000,
- 08 – Carta degli interventi, priorità e viabilità, in scala 1:10.000,
- 09 – Carta delle zone servite, in scala 1:10.000,
- 10 – Carta sinottico catastale in scala 1:10.000;

2) il Settore Foreste della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio ha richiesto alcune modifiche e integrazioni agli elaborati presentati con propria nota prot. n. 75014 del 28 giugno 2021, formulate sulla base delle osservazioni contenute nella scheda di valutazione tecnica di IPLA S.p.a., inviata ai competenti uffici il 09 marzo 2020 prot. ric n. 26304. Il Settore Tecnico Piemonte Nord della Direzione Ambiente, Energia e Territorio non ha fatto pervenire ulteriori osservazioni;

3) il Comune di Bruzolo con nota prot. ric. n. 123179 del 28 ottobre 2021 ha trasmesso i nuovi elaborati revisionati;

4) il Piano Forestale Aziendale delle superfici in gestione al Consorzio Forestale di Bruzolo riguarda complessivamente 221 ettari boscati di cui 21,2 a gestione attiva nel periodo di validità del Piano stesso;

5) le superfici interessate dal Piano Forestale Aziendale:

A - non ricadono in Aree Protette o siti della Rete natura 2000,

B - non presentano boschi da seme, così come individuati dalla normativa vigent,

C - non comprendono boschi a protezione diretta, così come individuabili in base al manuale “Selvicoltura nelle foreste di protezione diretta” della Regione Piemonte di cui alla D.G.R. 27-3480 del 13/06/2016 di approvazione delle nuove indicazioni tecnico-metodologiche per la redazione dei PFA,

D - il Piano non individua comprese silvo-pastorali in cui praticare il pascolo in bosco,

E - non ricadono nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. c) e d) del D. Lgs 42/2004;

6) viene proposta una deroga all’articolo 20 comma 1 lettera a) della LR 04/2009 in quanto, nella compresa a gestione attiva, al fine di mantenere il governo misto, su una superficie di 7 ettari viene prevista la ceduzione completa di alcune ceppaie di faggio con presenza anche di polloni aventi età superiore ai 40 anni. La scelta tecnica viene condivisa in quanto permette di diversificare la struttura del popolamento sia in senso verticale che orizzontale, favorendo l’inserimento di specie compagne, e di migliorare la resilienza nei confronti delle avversità, garantendo uno sviluppo armonico delle piante rilasciate;

7) il Piano Forestale Aziendale è stato adottato dal Consiglio Comunale di Bruzolo con deliberazione n. 44 del 22 dicembre 2021 come previsto dall’art. 11, comma 2, lettera a) del Regolamento forestale. Detto verbale è stato trasmesso al Settore Foreste il 14 febbraio 2023 con nota prot. ric. n. 21184;

8) per i suoi contenuti il Piano Forestale Aziendale ottempera dal punto di vista tecnico a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 27-3480 del 13 giugno 2016 e in particolare risponde alle indicazioni metodologiche approvate con la deliberazione stessa;

9) il Piano Forestale Aziendale è funzionalmente collegato, con gli opportuni aggiornamenti, allo studio preliminare alla pianificazione forestale territoriale, di cui all'art. 10 c. 2 della L.r. 4/2009, condotto per la specifica Area forestale omogenea;

10) come indicato nella stessa relazione, il periodo di validità richiesto per il Piano Forestale Aziendale è di quindici anni, in coerenza con quanto previsto al 6° comma dell'art. 11 della L.r. 4/2009, a partire dalla data di pubblicazione del presente atto sul B.U. della Regione Piemonte e per le successive 15 stagioni silvane (coerentemente con le epoche di intervento definite dall'articolo 18 del Regolamento forestale), quindi fino al termine della stagione 2037/2038 (31 agosto 2038);

11) il Piano forestale in questione può essere oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale, essendo state rispettate le norme sopra citate, al fine di:

- adeguare la gestione del patrimonio forestale regionale alla normativa forestale nazionale e regionale;
- concorrere al raggiungimento dell'obiettivo del Piano Forestale Regionale 2017-2027 di diminuire i costi di intervento in foresta facilitando la loro programmazione economica;

12) l'approvazione del Piano costituisce autorizzazione agli interventi selvicolturali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 11 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4; la realizzazione di tali interventi è soggetta alla comunicazione semplice di cui all'art. 4 del Regolamento forestale. Per il periodo di validità del Piano, il pascolo in bosco è vietato.

Ritenuto pertanto opportuno, per quanto sopra, provvedere all'approvazione del Piano Forestale Aziendale delle proprietà del Comune di Bruzolo, costituito dagli elaborati allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, così come sopra descritto.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n- 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1 - 3361 del 14 giugno 2021;

la Giunta Regionale unanime

*delibera*

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 11 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, dell'art. 11 del Regolamento n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i. (di seguito Regolamento forestale) e della D.G.R. n. 27-3480 del 13 giugno 2016, il Piano Forestale Aziendale delle proprietà del Comune di Bruzolo, riguardante 220,9 ettari boscati di cui 21,2 a gestione attiva nel periodo di validità del Piano stesso.

L'approvazione del Piano costituisce autorizzazione agli interventi selvicolturali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 11 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4; la realizzazione di tali interventi è soggetta alla comunicazione semplice di cui all'art. 4 del Regolamento forestale.

Per il periodo di validità del Piano, il pascolo in bosco è vietato;

2) di approvare, ai sensi dell'articolo 2 comma 2 lettera a) del Regolamento n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i., la deroga all'articolo 20, comma 1 lettera a) della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 e all'articolo 20 del Regolamento forestale, autorizzando nella compresa a gestione attiva su una superficie di 7 ettari la ceduzione completa di alcune ceppaie di faggio con presenza anche di polloni aventi età superiore ai 40 anni per i fini e secondo le modalità espone nella Relazione tecnica al piano;

3) di stabilire che il Piano Forestale Aziendale ha validità di 15 anni dalla data di pubblicazione del presente atto sul B.U. della Regione Piemonte e per le successive 15 stagioni silvane (coerentemente con le epoche di intervento definite dall'articolo 18 del Regolamento forestale), quindi fino al termine della stagione 2037/2038 (31 agosto 2038);

4) che il Piano Forestale Aziendale è costituito dai seguenti elaborati allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:

- 01 – Relazione di Piano,
- 02 – Descrizione particellare,
- 03 – Registro degli interventi e degli eventi,
- 04 – Carta forestale, in scala 1:10.000,
- 05 – Carta dei tipi strutturali, in scala 1:10.000,
- 06 – Carta delle compartimentazioni, in scala 1:10.000,
- 07 – Carta degli interventi, provvigione e ripresa, in scala 1:10.000,
- 08 – Carta degli interventi, priorità e viabilità, in scala 1:10.000,
- 09 – Carta delle zone servite, in scala 1:10.000,
- 10 – Carta sinottico catastale in scala 1:10.000;

5) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La documentazione allegata al presente provvedimento è a disposizione sul portale dei servizi online della Regione Piemonte, tema Ambiente e territorio, sezione “Sifor” oppure "Piani Forestali Aziendali", raggiungibile a partire da una delle seguenti pagine:

<https://www.servizi.piemonte.it/srv/sifor/>

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/piani-forestali-aziendali>

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste>

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/gestione-bosco-taglio/pianificazione-forestale>

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.